

CC. 1434/04

N. 26/04
N. 76/08
N. 39/08
N. 597/04
SENT. R.G.A.C. REP. CRON.

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Frigento, *Avv. Emilia Capobianco*, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio civile n. 76/2008 R.G., passato in decisione all'udienza del 28.01.2009

1 FEB 2009

1594 100

tra

Capobianco Maria Antonietta, nata ad Ariano Irpino (AV) il 2.7.1980, ~~rappr.-difesa dall' avv. Michele Di Sibio, per mandato a margine dell'atto introduttivo~~ del giudizio ed elett.te domiciliata nello studio dello stesso, in Frigento alla via San Rocco -attore-

E

1) Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappr.-difesa dall' avv. Anna Carbone, in virtù di procura alle liti n. 35093 del 17.09.2002, ed elettivamente domiciliata in S. Angelo dei Lombardi presso il Pal. Regione c/o STAP Foreste -convenuto-

Il Giudice di Pace di Frigento (Avv. Emilia Capobianco)

2) Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappr.-difesa dagli avv.ti Carmen Pedicino e Gennaro Galletta, in virtù di procura alle liti n. 14341 del 4.5.2007, ed elett.te domiciliata in Ariano Irpino alla via D'Afflitto -chiamato in causa-

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa che qui abbiasi per riportato e trascritto.

2 FEB 2009

Avv. Carbone
5/2/10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 15.12.2007, l'attrice chiedeva al Giudice di Pace di Frigento, la condanna della Regione Campania, in persona del presidente p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà, Mini Cooper D tg. DK622CZ, in occasione del sinistro avvenuto il giorno 20.08.2007, in località Cerasito del Comune di Villamaina.

In particolar modo, evidenziava che, nelle riferite circostanze, nel mentre procedeva alla guida della citata vettura, impattava violentemente con la parte centrale contro un cinghiale di grossa taglia che, sbucato improvvisamente da un anfratto, cercava di attraversare la strada;

che, a seguito di tale evento, la vettura subiva danni per complessivi Euro 2496,00;

che le trattative intercorse con l'ente convenuto non avevano sortito esito positivo.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che, per il tramite del proprio difensore, in via del tutto preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la competenza in simile materia fosse demandata alla Provincia di Avellino.

Nel merito concludeva per il rigetto della domanda come formulata.

Veniva autorizzata la chiamata in causa della Provincia di Avellino che, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito avversava la domanda sotto ogni aspetto.

Esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

*Il Giudice di Pace ha ordinato
(Avv. Emilia Capriano)*

Preliminarmente va affermata la legittimazione attiva dell'attrice, avendo debitamente fornito la prova, mediante la copia del certificato del pubblico registro automobilistico, della proprietà della vettura.

Ancora in via preliminare, va rilevato che correttamente la domanda era stata formulata nei confronti della Regione Campania, unica legittimata passiva in simili controversia.

In effetti sia la normativa di riferimento che la successiva interpretazione giurisprudenziale, inequivocabilmente, conducono a tale soluzione.

Poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica espressamente attribuiti alle Regioni e funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna delegate alle Province.

Ed è proprio l'attribuzione dei richiamati poteri alle Regioni che fa scaturire l'obbligo per le stesse di predisporre ogni misura onde evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, con il conseguenziale obbligo di risarcire ogni danno causato, ovviamente in ossequio al principio fissato dall'art. 2043 c.c. (in tal senso vedasi Cass. Civ. 10008/2003 - 13956/1999 - 13907/2002).

Il Giudice Pace conciliatore
(Avv. Emilia Capogrosso)

Ma a fare definitiva chiarezza è stata la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8953/2008, con la quale è stato espressamente fissato il principio secondo cui: "in merito a tale legittimazione passiva va osservato che è giurisprudenza consolidata di legittimità che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna a esse

delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche".

In tal senso, acclarata l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2043 c.c., va verificato se è stato correttamente assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attore.

Sostanzialmente va verificato se, nel caso di specie, sussiste sia il requisito della imprevedibilità che quello della non visibilità dell'ostacolo.

Da un esame delle risultanze probatorie, pare che dubbio alcuno possa aversi in ordine alla piena sussistenza delle condizioni richieste dal richiamato articolo.

In effetti il teste escusso nel corso dell'istruttoria ha pienamente confermato sia quanto avvenuto e sia le modalità con cui è avvenuto il sinistro.

In particolare, confermando integralmente i capitoli di cui all'atto introduttivo del giudizio, ha fornito la prova della repentinità dell'azione dell'animale selvatico che ha posto nel nulla ogni possibilità di reazione del conducente della vettura restata danneggiata.

Ma ha dato risposta anche al successivo interrogativo inerente la prevedibilità dell'ostacolo.

In effetti a specifica domanda, il testimone ha espressamente dichiarato che sul posto non esiste alcuna segnalazione che renda edotti gli utenti della strada della presenza di tale pericolo.

Il Giudice di Pace
(AVV. Emilia Capobianco)

Mancanza di segnaletica sicuramente imputabile al comportamento omissivo della Regione Campania, espressamente deputata, in virtù di quanto espresso in precedenza, anche a tale forma di attività.

La documentazione fiscale (fattura n. 205 del 30.08.2007 emessa dalla "Tiso Mario s.r.l." corrente in Ariano Irpino alla via SS 90), ed i reperti fotografici allegati alla produzione di parte attrice nonché l'assenza di contestazioni specifiche, inducono il giudicante al completo accoglimento della domanda con condanna della Regione Campania al pagamento in favore di essa attrice dell'importo complessivo di Euro 2496,00.

La Regione Campania, in persona del Presidente p.t., va condannata al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della parte attrice che, limitate rispetto alla nota depistate, vanno liquidate come in dispositivo.

Le stesse vanno compensate nell'ambito dei residui rapporti processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frigento, avv. Emilia Capobianco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Capobianco Maria Antonietta nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., e della Provincia di Avellino, chiamata in causa, così provvede:

- 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino;
- 2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., unica responsabile del sinistro avvenuto il 20.08.2007 in località Cerasito del Comune di Villamaina, al pagamento in favore di Capobianco Maria Antonietta, per i danni subiti dalla propria vettura Mini Cooper tg. DK622CZ, della complessiva somma di Euro 2496,00;

Emilia Capobianco
Avv. Emilia Capobianco

m

3) condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di essa attrice delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1965,36, di cui Euro 115,36 per esborsi, Euro 750,00 per diritti ed Euro 1100,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Di Sibio, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Frigento il 20.05.2009

IL CANCELLIERE B3
Mariano Flammia



Il Giudice di Pace coordinatore
(Avv. Emma Capobianco)
Emma Capobianco

Sentenza depositata in Cancelleria e resa pubblica ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Frigento **20 MAG. 2009**

IL CANCELLIERE B3
Mariano Flammia

